

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società**

Art. 2500-ter Trasformazione di società di persone

Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo [2343](#) ovvero dalla documentazione di cui all'articolo [2343-ter](#) ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo [2465](#). Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo [2343](#) ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo [2343-ter](#), il terzo comma del medesimo articolo.